

CITTA' DI GIULIANOVA



REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PUBBLICA

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 19.04.2013

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<u>ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PUBBLICA</u>	<u>pag. 4</u>
<u>ART. 2 - VALIDITÀ</u>	<u>pag. 4</u>
<u>ART. 3 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE</u>	<u>pag. 4</u>
<u>ART. 4 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL E DELL'ARTA</u>	<u>pag. 5</u>
<u>ART. 5 - RUOLO DEL COMUNE</u>	<u>pag. 5</u>
<u>ART. 6 - RUOLO DEI CITTADINI</u>	<u>pag. 5</u>

TITOLO II

INCONVENIENTI IGIENICI E DELL'AMBIENTE

<u>ART. 7 - AMBITO TEMATICO</u>	<u>pag. 6</u>
<u>ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE</u>	<u>pag. 6</u>

TITOLO III

IGIENE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

<u>ART. 9 - DEFINIZIONI</u>	<u>pag. 7</u>
<u>ART. 10 - VIGILANZA</u>	<u>pag. 7</u>
<u>ART. 11 - REQUISITI DEI LOCALI</u>	<u>pag. 7</u>
<u>ART. 12 - RIFIUTI</u>	<u>pag. 9</u>
<u>ART. 13 - PUBBLICITÀ SANITARIA</u>	<u>pag. 9</u>

TITOLO IV

MISURE DI TUTELA IGIENICO-SANITARIA

<u>ART. 14 - DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE</u>	<u>pag. 9</u>
<u>ART. 15 – RODITORI</u>	<u>pag. 10</u>
<u>ART. 16 – INSETTI MOLESTI</u>	<u>pag. 10</u>
<u>ART. 17 - PICCIONI ED ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI</u>	<u>pag. 11</u>
<u>ART. 18 - AVVELENAMENTI</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 19 - IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO – ANIMALE</u>	<u>pag. 12</u>

TITOLO V

IGIENE DELL'ABITATO SEZIONE I IGIENE URBANA

<u>ART. 20 - AREE PUBBLICHE</u>	<u>pag. 13</u>
---------------------------------	----------------

SEZIONE II ARIA

<u>ART. 21 - FUMI, FULIGINI, POLVERI, GAS, VAPORI</u>	<u>pag. 14</u>
<u>ART. 22 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI</u>	<u>pag. 15</u>
<u>ART. 23 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA</u>	<u>pag. 15</u>
<u>ART. 24 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 25 - LAVANDERIE A SECCO</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 26 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI</u>	<u>pag. 17</u>
<u>ART. 27 - AREE CONTENENTI AMIANTO</u>	<u>pag. 17</u>
<u>ART. 28 - MODALITÀ DI SMALTIMENTO</u>	<u>pag. 18</u>

SEZIONE III RUMORE

<u>ART. 29 – NORME GENERALI</u>	<u>pag. 19</u>
<u>ART. 30 - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</u>	<u>pag. 20</u>
<u>ART. 31 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE</u>	<u>pag. 21</u>

SEZIONE IV TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

<u>ART. 32 - OBBLIGHI DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE</u>	<u>pag. 25</u>
--	----------------

TITOLO VI

IGIENE DELLE COSTRUZIONI

SEZIONE I

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA

<u>ART. 33 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI</u>	<u>pag. 26</u>
<u>ART. 34 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ</u>	<u>pag. 26</u>
<u>ART. 35 - GRONDE E PLUVIALI</u>	<u>pag. 27</u>
<u>ART. 36 - PARAPETTI - RINGHIERE – DAVANZALI</u>	<u>pag. 27</u>

SEZIONE II REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

<u>ART. 37 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI</u>	<u>pag. 27</u>
<u>ART. 38 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI</u>	<u>pag. 27</u>
<u>ART. 39 - DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONOLISOLANTI DELLE STRUTTURE</u>	<u>pag. 28</u>

SEZIONE III ALLOGGI ANTIGIENICI

<u>ART. 40 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO</u>	<u>pag. 28</u>
<u>ART. 41 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE</u>	<u>pag. 29</u>

SEZIONE IV NORME IGIENICO \SANITARIE PER I CANTIERI

<u>ART. 42 - LAVORI EDILI</u>	<u>pag. 29</u>
-------------------------------	----------------

SEZIONE V

SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI -SERVIZI ALL'INFANZIA

<u>ART. 43 - SCUOLE PRIVATE</u>	<u>pag. 30</u>
<u>ART. 44 - ASILI NIDO PRIVATI</u>	<u>pag. 30</u>
<u>ART. 45 - LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI ED ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA)</u>	<u>pag. 30</u>
<u>ART. 46 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE</u>	<u>pag. 31</u>
<u>ART. 47 - TRASPORTO DEI BAMBINI</u>	<u>pag. 31</u>

SEZIONE VI STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE – PALESTRE

<u>ART. 48 - PISCINE PER USO PRIVATO</u>	<u>pag. 31</u>
<u>ART. 49 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO</u>	<u>pag. 31</u>
<u>ART. 50 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP</u>	<u>pag. 32</u>

TITOLO VII

DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

<u>ART. 51 - STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE</u>	<u>pag. 32</u>
<u>ART. 52 - STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE</u>	<u>pag. 32</u>

TITOLO VIII

SANZIONI

<u>ART. 53 – SANZIONI</u>	<u>pag. 33</u>
<u>ART. 54 – ONERI</u>	<u>pag. 33</u>
<u>ART. 55 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI</u>	<u>pag. 33</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PUBBLICA

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento in materia di igiene pubblica allo scopo di tutelare la salute e la qualità dell'ambiente, in riferimento ai compiti attribuiti, conferiti o delegati all'Amministrazione Comunale.
2. Il presente Regolamento detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle eventuali particolari condizioni locali.
3. Il presente Regolamento si configura come strumento attuativo della normativa vigente in materia di igiene urbana e salute pubblica, e si integra ad altre materie (urbanistica, edilizia, attività produttive, ecc.), che sono inserite in altri piani e regolamenti.
4. Restano comunque ferme le attribuzioni riferite al Sindaco previste dalla normativa speciale in materia di tutela della salute pubblica in qualità di Autorità Sanitaria.
5. Qualora dopo l'approvazione del presente Regolamento entrassero in vigore norme o regolamenti in contrasto, lo stesso si intende automaticamente modificato (per le sole parti in contrasto).

ART. 2 - VALIDITÀ

1. Il Regolamento Comunale di Igiene Pubblica ed ogni successiva modifica e/o aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune, e, da quella data, hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione.
2. Per l'adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.

ART. 3 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria locale alla quale compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.
2. Per tale attività il Sindaco si avvale degli uffici comunali (quali Polizia Municipale – Ufficio Tecnico ecc.), dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA).
3. Ogni qualvolta il Sindaco venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigiene, malsane, a rischio od irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento, secondo le rispettive competenze, dei sopraccitati enti, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso in essere.

ART. 4 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

1.L' A.S.L. e l'ARTA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:

- a) riferire al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale , su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità pubblica e della tutela ambientale;
- b) in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco ed ai competenti uffici comunali in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.

ART. 5 – RUOLO DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute della collettività.
2. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto delle normative di riferimento, con criteri di efficienza ed efficacia, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto interne all'Ente e attuando forme di cooperazione con altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti ai diversi livelli di controllo.
3. Il Comune vigila sul territorio per ciò che concerne l'igiene urbana, l'ambiente e la salute pubblica per quanto di propria competenza, avvalendosi di strutture interne all'Ente ed in collaborazione con istituzioni pubbliche esterne.
4. Il Comune informa la cittadinanza sullo stato dell'ambiente e sui potenziali rischi che minacciano la salute pubblica.

ART. 6 – RUOLO DEI CITTADINI

1. Ogni cittadino ha il dovere di:
 - a) contribuire, nelle forme possibili, alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica rispettando le norme di comportamento indicate nel presente Regolamento e nelle altre discipline speciali;
 - b) adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l'ambiente e la salute pubblica;
 - c) osservare il presente Regolamento.

TITOLO II

INCONVENIENTI IGIENICI E DELL'AMBIENTE

ART. 7 – AMBITO TEMATICO

1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
2. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione quale inconvenienti igienici e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) ed il numero di persone interessate dall'inconveniente.

ART. 8 – COMPETENZE DEL COMUNE

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:
 - a) l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali, della Polizia Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio, dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) e dell'A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente), attivando, se necessario, accordi e/o protocolli previsti dalla legislazione vigente;
 - b) l'adozione dei provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
 - c) l'esercizio della vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati;
 - d) l'informazione, ai soggetti autori della segnalazione, sull'esito degli accertamenti e sui provvedimenti, eventualmente adottati nell'ambito delle proprie competenze, e sul loro risultato.

TITOLO III

IGIENE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

ART. 9 - DEFINIZIONI

- 1) Case di Cura, Case di Salute: strutture private nelle quali sono presenti più ambulatori specialistici di cura e diagnostica e nelle quali è prevista la degenza.
- 2) Studio medico (studio professionale): locale nel quale il professionista, soggetto singolarmente al regime autorizzatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali in vigore, esercita la propria attività.
- 3) Studio medico convenzionato con il S.S.N. : studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.
- 4) Ambulatori: strutture a media o semplice complessità nelle quali vengono erogate prestazioni di assistenza specialistica. Gli ambulatori sono soggetti al regime autorizzatorio previsto degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

ART. 10 - VIGILANZA

1. Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico, un ambulatorio, uno studio odontoiatrico, a seconda che l'attività sia soggetta ad autorizzazione al funzionamento od alla sola comunicazione di inizio attività, deve informare l'Azienda Sanitaria Locale prima di attivare la struttura sanitaria.
2. Tale obbligo è esteso agli esercenti le professioni sanitarie non mediche che intendano svolgere autonomamente l'attività.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni sanitarie devono essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti con Decreto Ministeriale o da Università Pubbliche e/o private legalmente riconosciute.

ART. 11 - REQUISITI DEI LOCALI

1. L'Azienda Sanitaria Locale, tramite i Servizi di Prevenzione, verifica i requisiti e le condizioni igieniche degli ambienti nei quali vengono eseguite le prestazioni sanitarie. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora necessario, dovranno adeguarsi ai requisiti ed alle condizioni igieniche richieste entro il termine di 6 mesi.

1.1 Ambulatori privati:

a) l'ambulatorio privato del medico deve essere dotato di arredi ed attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di idonea sala d'attesa adeguatamente arredata e regolarmente aerata ed illuminata, nel rapporto di 1/8 della superficie utile del vano. Possono essere previsti per la sala di attesa mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 3 ricambi del volume d'aria del vano per ora;

- b) devono essere previsti servizi igienici ad uso del pubblico dotati degli accessori per il lavaggio e l'asciugatura delle mani per uso singolo corrispondenti ai requisiti igienico-sanitari generali; la ventilazione del vano latrina dovrà essere assicurata mediante apertura finestrata non inferiore a 1/12 della superficie utile del vano o mediante sistema di ventilazione forzata ad accensione automatica e spegnimento ritardato;
- c) l'ambulatorio dovrà disporre all'interno di un lavabo con acqua corrente calda e fredda con apertura del rubinetto non manuale;
- d) tutte le pareti dovranno essere dipinte con materiale lavabile ed essere raccordate alla pavimentazione con battiscopa arrotondato;
- e) dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti per ogni singola specialità dalla normativa regionale e nazionale vigente;
- f) l'ambulatorio deve avere un ingresso indipendente direttamente comunicante con l'esterno o tramite le scale condominiali;
- g) l'ambulatorio dovrà avere i requisiti di accessibilità per le persone portatrici di handicap conformemente a quanto stabilito dal D.M. 236/1989 (regolamento di attuazione della Legge n°13 del 9 gennaio 1989).

1.2 Studi Professionali singoli privati convenzionati e non convenzionati:

- a) devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale per le visite, una sala d'attesa, un servizio igienico con antibagno dotato di lavandino con acqua corrente ad uso dei pazienti;
- b) i requisiti di abitabilità dei locali sono quelli stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- c) requisiti di aeroilluminazione come da regolamento edilizio comunale. In mancanza di finestre nel rapporto di 1/8 della superficie utile del vano attesa devono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 1,5 ricambi del volume d'aria del vano per ora.
- d) dovranno essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche conformemente a quanto stabilito dal D.M. 236/1989 (regolamento di attuazione della Legge n°13 del 9 gennaio 1989).

1.3 Gabinetti o studi dentistici privati:

- a) i locali destinati alla attività libero professionale dei medici dentisti e degli odontoiatri dovranno avere i requisiti igienico-sanitari previsti per gli ambulatori medici e dalla normativa di riferimento.
- b) restano salvi gli obblighi derivanti dalla detenzione e dall'uso di apparecchiature radiologiche che dovranno essere ubicate in locali opportunamente schermati da radiazioni ionizzanti con lastre di piombo o altro materiale idoneo e dall'uso di attrezzature e macchinari rumorosi quali compressori, e pompe per lo scarico dei liquidi dentistici.

2. I locali nei quali vengono svolte le professioni sanitarie dovranno avere i medesimi requisiti previsti per gli ambulatori medici secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

2.1 Ai fini della verifica di accessibilità dei locali destinati alle attività svolte dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono previste le deroghe da richiedere di volta in volta nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.

2.2 Tutti i locali considerati dal presente articolo dovranno disporre di conforme destinazione d'uso edilizia.

ART. 12 - RIFIUTI

1. I rifiuti prodotti dalle professioni sanitarie e dalle attività mediche, sono assimilabili per caratteristiche ai rifiuti di tipo sanitario; lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento finale degli stessi dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa in vigore.

ART. 13 - PUBBLICITÀ SANITARIA

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie deve essere effettuata secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell'interesse dell'utenza.

2. La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, è demandata agli Ordini Professionali, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale.

TITOLO IV

MISURE DI TUTELA IGIENICO - SANITARIA

ART. 14 – DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso aziende pubbliche e/o imprese private all'esecuzione di interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale.

2. A tale scopo l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., promuove le campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti molesti.

3. E' fatto divieto ai singoli cittadini l'utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica.

4. In presenza di agenti infestanti, le sostanze biocide potranno essere utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal decreto 7 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni e variazioni.

5. Qualora sul territorio comunale si evidenzino problematiche igienico-sanitarie causate dalla presenza di insetti molesti od agenti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali, su parere degli enti istituzionali competenti, il Sindaco con provvedimento contingibile ed urgente ordina al privato cittadino, a proprie spese, i necessari interventi di bonifica primaria (manutentiva) e secondaria

(disinfezione, disinfestazione, derattizzazione).

6. Nel caso di mancato adempimento dell'ordine di cui al comma precedente, si provvederà previa diffida, alla esecuzione d'ufficio dei necessari interventi con remissione delle spese a carico del soggetto inadempiente, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti normative.

ART. 15 - RODITORI

1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne e confinate, è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dalle Ordinanze vigenti, che vietano l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.

2. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.

4. E' fatto assoluto divieto a chiunque di:

a) danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

b) toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

c) introdurre animali domestici non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola all'interno delle aree segnalate dall'intervento;

d) abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento

e) toccare o spostare le carogne dei roditori.

ART. 16 - INSETTI MOLESTI

1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di habitat idonei per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:

a) non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura (es. fusti, bidoni, vasche, annaffiatori ecc.);

b) non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in orti, parchi e comunque in ogni area, con l'obbligo di provvedere al più presto al conferimento dei rifiuti presso i siti appositamente attrezzati per lo smaltimento;

c) non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all'aperto, e, nel caso non sia possibile, con l'obbligo temporaneo di coprirli con teloni in plastica ben tesi per evitare il formarsi di ristagni d'acqua.

2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:

- a) tenere pulite le aree da erbacce, da rifiuti ed inerti, ed evitare l'accumulo di qualsiasi materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;
- b) provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso delle acque;
- c) predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse;
- d) procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il drenaggio delle acque;
- e) evitare il formarsi di piccole raccolte d'acqua a seguito dell'utilizzo di teloni in plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.

ART. 17 - PICCIONI ED ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI

1. Al fine di evitare problemi igienico - sanitari conseguenti alla eccessiva proliferazione e diffusione di piccioni od altri volatili all'interno del centro abitato, l'Amministrazione Comunale si pone come obiettivo primario quello di trovare un giusto equilibrio tra ambiente urbano e la popolazione di volatili, mediante pianificazione della più vantaggiosa strategia di allontanamento dei piccioni, da ricercare ed attuare con metodologie rispettose dell'ambiente e totalmente incruente per i volatili stessi.
2. All'interno del centro abitato, è vietato somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, cibo ed alimenti.
3. La somministrazione di cibo ed alimenti in spazi privati è vietata, salvo si tratti di alimentazione per colombi appartenenti a piccoli allevamenti a scopo di autoconsumo, effettuata in luoghi chiusi, o si tratti della somministrazione di mangimi destinati alla riduzione della fertilità dei piccioni, previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione dello spargimento di guano e della conseguente pulizia dell'area.
4. Al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo ed allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni od altri volatili, nonché l'azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di immobili situati dall'interno del centro abitato ed interessati dalla nidificazione e stazionamento di piccioni, hanno l'obbligo, a propria cura e spese di:
 - rimuovere gli eventuali escrementi presenti sui terrazzi, cornicioni ed in qualunque altro luogo accessibile, facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - installare idonei dissuasori sui punti di posa onde impedire lo stazionamento dei piccioni;
 - schermare con diaframmi in muratura, reti od ogni altro mezzo idoneo, purché esteticamente compatibile, ogni apertura nei fabbricati che possa rappresentare un habitat ideale per la nidificazione dei volatili.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà a controllare i siti di nidificazione dei piccioni o altri volatili nelle strutture pubbliche, adottando sistemi di dissuasori idonei ed efficaci e/o tecniche di

Bird-control e si attiverà tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale, terreno di coltura di microrganismi patogeni, con conseguente ripristino delle iniziali condizioni ambientali, previa rimozione del degrado conseguente alla colonizzazione dei piccioni.

6. Qualora l'aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di vista ambientale, per l'insorgere di problemi riguardanti il deterioramento delle strutture architettoniche o dal punto di vista igienico - sanitario, l'Amministrazione Comunale, su parere degli Enti istituzionalmente preposti, può autorizzare e disporre interventi ad ampio raggio di contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuarsi, sotto il controllo di detti Enti.

ART. 18 - AVVELENAMENTI

1. E' severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per l'incolumità pubblica, sia umana che degli animali.

2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare all'autorità competente tutti i casi di sospetto di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza evidenziando il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. L'Amministrazione comunale provvederà ad adottare le necessarie misure di indagine e di repressione del fenomeno oltre che avviare le opportune operazioni per la bonifica delle aree interessate per prevenire altri avvelenamenti.

ART. 19 - IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE

1. L'Amministrazione Comunale intende tutelare la convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione e prevenire gli inconvenienti derivanti dal non corretto comportamento degli accompagnatori dei suddetti animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Nel centro urbano è consentito solo il possesso di animali da affezione a scopo puramente affettivo, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio e rischio per la salute pubblica e del vicinato.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per animale di affezione, l'animale capace, per caratteristiche etologiche, di instaurare un rapporto affettivo con gli umani, in quanto è in grado di scambiare sensazioni di tipo affettivo con uno o più "padroni - custodi".

4. In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure di profilassi atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.

5. Nel centro urbano è fatto divieto di allevare ossia detenere con la finalità dell'esercizio di allevamento, animali di qualsiasi specie.

6. Sul territorio comunale ed esclusivamente al di fuori del centro urbano è ammesso l'allevamento di piccoli animali da parte di singoli soggetti per uso alimentare in numero limitato al solo consumo diretto del nucleo familiare, specificatamente in numero 3 animali di piccola taglia per ogni

componente del nucleo familiare, con esclusione della loro commercializzazione, alle seguenti condizioni:

- a) si provveda alla pulizia giornaliera dei ricoveri degli animali;
- b) sia evitato il proliferare di mosche anche attraverso idonei trattamenti disinfestanti ove necessario;
- c) siano evitati impaludamenti e ristagni d'acqua nell'area circostante i ricoveri;
- d) siano evitati qualsiasi accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.

TITOLO V

IGIENE DELL'ABITATO

SEZIONE I

IGIENE URBANA

ART. 20 – AREE PUBBLICHE

1. A garanzia dell'igiene collettiva ed a tutela del decoro delle aree pubbliche, è vietato:

- a) spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico da balconi aggettanti direttamente su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico;
- b) esporre ad asciugare biancheria, panni ed indumenti, a meno che l'operazione non risulti interdetta alla vista dal parapetto del terrazzo, quando ciò possa arrecare danno e disturbo al transito delle persone sottostanti;
- c) annaffiare vasi in modo che possa cadere acqua sul suolo pubblico;
- d) scolare sul suolo pubblico acqua di lavaggio di aree private;
- e) il lavaggio di autoveicoli con acqua corrente;
- f) utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
- g) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati;
- h) cogliere fiori e recare danno in qualsiasi modo alle piante, recinti, steccati e quant'altro sia stato posto per l'ornamento e per utilità pubblica;

2. E' fatto altresì divieto di ammassare ai lati delle case o in qualsiasi spazio pubblico, materiali di qualunque genere e tipologia, salvo i casi di situazioni eccezionali debitamente comprovate da autorizzare in modo espresso.

3. Sono esonerate dal divieto sopra indicato il deposito conseguente agli accordi con il gestore del servizio RSU per il ritiro di materiali ingombranti.

4. In ogni caso l'ammasso conseguente alle situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione previo pagamento del canone di occupazione come previsto dalla normativa vigente.

SEZIONE II

ARIA

ART. 21 - FUMI, FULIGGINI, POLVERI, GAS, VAPORI

1. L'esercizio dei focolari continui od occasionali, e di qualunque impianto d'apparecchio o strumento che dia luogo alla produzione di gas e vapori nocivi, è vietato salvo l'ottenimento di deroga da parte dell'Autorità Sanitaria.

2. L'utilizzo occasionale di apparecchiature o strumenti che producano fumi, polveri, nebbie e fuliggini, nei centri abitati, non deve arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.

3. I barbecue, i forni domestici e manufatti simili installati in sede fissa nelle pertinenze esterne dell'abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura dei cibi da essi prodotti non possano arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi, in particolare dovranno essere dotati di canne di ventilazione ed osservare le prescrizioni di cui al successivo comma 4.

4. Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, debitamente comprovate da personale preposto delle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o dagli organi di Polizia Municipale, il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del manufatto o in alternativa di realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino di altezza necessaria ad ovviare all'inconveniente lamentato. Sono fatte salve le azioni a tutela della proprietà privata ai sensi dell'art. 844 del codice civile.

5. I focolari, all'interno delle abitazioni, devono:

- a) essere allocati in locali sufficientemente ampi ed aerati per le necessità della combustione;
- b) essere di potenzialità adeguata alla produzione di calore richiesto;
- c) essere muniti di dispositivi idonei alla combustione completa e razionale del combustibile impiegato;
- d) essere alimentati da combustibile conforme alle disposizioni di legge ;
- e) essere collegati a canne fumarie di adeguato tiraggio.

6. Nelle abitazioni sono vietate le attrezzature e gli impianti che producono esalazioni di gas tossici, dannosi o molesti.

7. Gli apparecchi di combustione installati nelle abitazioni e dovunque vi sia presenza di persone, che risultino alimentati dalla combustione di gas o di combustibili liquidi o di altro tipo che non diano luogo alla produzione di fumo, devono disporre di apposito esalatore (canna di ventilazione) che dia sicuro esito ai prodotti invisibili della combustione. Nelle comunità, nelle fabbriche, nei laboratori e negli esercizi pubblici, gli apparati di combustione devono anche essere muniti di apparecchi segnalatori dello spegnimento fortuito della fiamma.

8. L'evacuazione dei prodotti della combustione è soggetta alle vigenti normative in materia¹ oltre alle prescrizioni del presente regolamento. Le tubazioni di scarico di fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate ad esalare fin sopra del tetto e la bocca di scarico deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite di altri spazi pubblici o di proprietà di terzi. In ogni caso il camino deve superare di almeno un metro il culmine dei tetti delle case di abitazione esistenti nel raggio di m. 10.

9. Le attività di ogni specie, industrie, gli opifici ed i laboratori di qualunque genere e tipo che danno luogo anche occasionalmente a produzioni di gas, vapori, polveri od altro materiale dannoso o molesto, devono essere autorizzate ai sensi del T.U. dell'Ambiente e collocate all'esterno del centro abitato e rispettare quanto previsto dal Piano Regionale per la tutela della Qualità dell'Aria, vigente (D.C. R. n. 79/4 del 25.09.2007).

10. Per la captazione e dispersione o il convogliamento ad un processo di neutralizzazione, non possono essere usate le canne fumarie né i condotti di ventilazione di uso collettivo o destinati al ricambio d'aria. E' parimenti vietato lo scarico di esalazioni gas e vapori di qualsiasi genere nei condotti della fognatura.

ART. 22 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI

1. È vietato bruciare pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.

2. È vietata la combustione all'aperto dei resti delle manutenzione dei giardini (foglie secche, potatura di siepi ed alberi, ecc.) all'interno del centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a mt 300 dall'abitazione più vicina. L'avvio di detta attività dovrà essere preventivamente comunicata al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

3. Sarà consentita la bruciatura di materiali vegetali o preferibilmente la pratica del pirodiserbo, solo nell'esercizio delle pratiche agricole o fitosanitarie su prescrizione dell'autorità competente, fatto salvo il rispetto delle distanze dalle abitazioni e dalle strade così come previsto dalle vigenti norme.

ART. 23 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di piani di risanamento di iniziativa regionale, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti sia fisse che mobili:

a) atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo, nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle norme specifiche in vigore, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria. In particolare, potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo del rispetto dei limiti delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi;

b) atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.

¹ D.P.R. n. 412/93 e ss. mm. ed ii., UNI 7129 - 2008

2. È comunque vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori che utilizzano carburanti contenenti idrocarburi durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione.

3. La presente disposizione non si applica:

a) durante le fasi di riparazione e prova dei motori degli autoveicoli, limitatamente agli spazi esterni dell'officina meccanica e limitatamente al tempo tecnico necessario;

b) per camion e corriere, al solo fine di attivare il circuito frenante.

ART. 24 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose moleste devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato. In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, le apparecchiature e i locali impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, dotati di impianto di aspirazione e gli effluenti gassosi devono essere eventualmente sottoposti a depurazione. Fanno eccezione le attività ambulanti che esercitano su area pubblica che dovranno essere sistemati negli appositi spazi previsti dalle norme vigenti in materia di occupazione delle aree dei pubblici mercati.

2. Gli spandimenti di fertilizzanti, ammendanti, concimi naturali e non, eventualmente ammessi dalle normative vigenti, sono da effettuarsi con le adeguate cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti, ecc.), in conformità agli articoli precedenti.

3. Negli orti annessi alle abitazioni e nelle aree adiacenti all'abitato, alle zone industriali, commerciali e di servizio, si dovrà provvedere all'interramento dei prodotti di concimazione entro 12 ore dallo spandimento, ad eccezione delle coltivazioni in atto.

4. Dette operazioni, che possono risultare di disturbo e fonte di inconvenienti di ordine igienico-sanitario sono vietate nei terreni agricoli che si trovano inseriti all'interno delle zone residenziali, direzionali e commerciali, industriali ecc..

ART. 25 - LAVANDERIE A SECCO (*impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitindolavanderie a ciclo chiuso*)

1. I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed illuminati naturalmente. Le nuove attività non possono trovare collocazione all'interno di edifici condominiali.

2. Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato con mezzi distinti e con recipienti chiusi in modo che non vi siano contaminazioni tra materiale sporco e pulito.

3. Le emissioni diffuse di solventi derivanti dall'attività degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitindolavanderie a ciclo chiuso devono essere autorizzate ai sensi della vigente normativa ambientale (D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 275 comma 20).

4. Gli scarichi di eventuali acque reflue devono essere separati ed espressamente autorizzati. Per le norme specifiche relative alla regolamentazione di tali attività si rimanda alla specifica normativa vigente.

ART. 26 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi che possano disperdersi, diffondere polveri, esalazioni moleste e colaticci, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e di copertura che ne impediscano la diffusione.

2. Per evitare la diffusione di polveri e l'imbrattamento delle strade con le ruote degli automezzi in uscita dai cantieri edili ed ogni qualvolta si generi questo effetto da altri luoghi o attività, è obbligatorio effettuare apposito lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'accesso sulla via pubblica ed in ogni caso provvedere allo spazzamento ed alla pulizia della pubblica via di eventuali insudiciamenti.

ART. 27 - AREE CONTENENTI AMIANTO

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.

2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle strutture.

In particolare, tutti i soggetti pubblici ed i privati proprietari, in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, ove non vi abbiano già provveduto, hanno l'obbligo di effettuare, anche per mezzo di tecnico di fiducia, una *valutazione del rischio* dello stato di deterioramento dei M.C.A. (*manufatti contenenti amianto*) e della suscettibilità al danneggiamento degli stessi, devono eseguire le bonifiche più opportune e, in caso di permanenza dei materiali, predisporre piani di manutenzione e controllo per tutto il tempo che i materiali restano in uso. Tale processo dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

a) *Valutazione del rischio*. Deve essere effettuata applicando i criteri di cui al D.M. 06/09/94 punto 2 (e punto 7 per le coperture in cemento-amianto);

b) *Scelta di eventuale metodo di bonifica più idoneo (Rimozione, incapsulamento, confinamento/sovracopertura)*. Deve essere fatta in base all'esito della verifica di cui al punto precedente, deve tener conto del "Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica" di cui al D.M. 20/08/99 All. 2 Tab. 1 e s.m.i. e dei criteri di cui al D.M. 06/09/94, punto 3. Le bonifiche di tipo conservativo (incapsulamento, confinamento/sovracopertura) dovranno essere precedute da una verifica ai fini della stabilità, da parte di un tecnico qualificato e abilitato, dell'ancoraggio degli elementi di copertura ai sottostanti supporti di sostegno ed effettuate secondo i criteri dettati dal D. M. 06/09/94 e D.M. 20/08/99 e s.m.i. Le attività lavorative connesse alle suddette attività di bonifica devono essere effettuate previa applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs n. 257 del 25/07/06 e L. n. 257 del 27/03/1992.

c) *Adozione del programma di controllo e manutenzione dei M.C.A.* che restano in sede ed attuazione delle procedure per le attività di custodia e manutenzione ai sensi del D.M. 06/09/94 punto 4. Tale programma dovrà prevedere una procedura operativa di emergenza in

relazione ad eventi imprevisti che possono danneggiare i M.C.A. Per i compiti di controllo e di tutte le attività manutentive deve essere designato la figura di un responsabile.

La periodicità del controllo, fatte salve modifiche che saranno apportate da specifica normativa di settore, dovrà essere di 1 anno per presenza di M.C.A. friabili e 2 anni per M.C.A. compatti; i controlli vanno comunque ripetuti dopo ogni evento eccezionale e/o imprevisto che possa aver determinato ulteriore danneggiamento della struttura (es. grandinata).

d) *Adozione misure a tutela dei lavoratori.* Nel caso in cui nell'immobile destinato ad attività lavorativa e negli ambienti in cui è previsto l'accesso ai lavoratori vi siano M.C.A. non perfettamente isolati dall'ambiente medesimo, è fatto obbligo al Datore di lavoro di mettere in atto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori anche in riferimento alla prevenzione del rischio amianto.

3. Il Sindaco, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, ASL, Polizia Municipale, ecc., qualora sia accertato, tramite controlli analitici e tecnici eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico del detentore stesso, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per la salute pubblica, può emettere ordinanza nei confronti del soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto, affinché lo stesso provveda alla rimozione od alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto dalle normative specifiche al momento in vigore.

ART. 28 - MODALITÀ DI SMALTIMENTO

1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.

2. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell'ambiente è vietato:

a) frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);

b) gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

3. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all'Ufficio Ambiente del Comune.

4. In ogni caso in cui l'intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Sindaco o del Dirigente, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio delle operazioni, il piano dei lavori debitamente approvato dalla A.S.L. competente per territorio.

5. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l'impiego di strumenti adeguati che non comportino dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'integrità del materiale durante le fasi dell'intervento.

6. Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o di altri conglomerati contenenti amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.

7. Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge n. 257/1992, D.lgs. 277/1991, D.M. 06/09/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

SEZIONE III

RUMORE

ART. 29 – NORME GENERALI

1. Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
3. Restano riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge sulla circolazione stradale, della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria e della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.
4. Quiete notturna . È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 nei giorni festivi. L'Autorità Comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.
5. Domenica e giorni festivi . Qualsiasi attività ossessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.
6. Animali . I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna nelle zone residenziali. In caso di ripetuta molestia, il Comune può ordinarne al proprietario l'allontanamento.
7. Fuochi d'artificio, petardi, ecc. L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio del comune. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Comune in occasione di ricorrenze particolari o di spettacoli pirotecnici.
8. Veicoli a motore . È riservata l'applicazione delle norme della legislazione sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli. È segnatamente vietato produrre rumori evitabili (far girare a regime elevato il motore dei veicoli fermi, accelerare troppo rapidamente, ecc.) e disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione di suono, installati o trasportati nel veicolo.

ART. 30 - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- a) Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (cfr. Direttiva Macchine - D. Lgs. 17/10).
- b) Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere.
- c) Gli avvisatori acustici in uso nel cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- d) L'attività lavorativa nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Qualora, durante il corso delle normali lavorazioni, fosse necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, escavatori, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, salvo motivate deroghe dei competenti uffici comunali.
- e) I cantieri edili siti nella zona del lido, posti ad una distanza inferiore a metri 200 da alberghi e pensioni possono svolgere attività lavorativa nel rispetto delle limitazioni di seguito riportate:

dal 16 settembre al 31 maggio di ogni anno:
orario antimeridiano 7,30 – 13,00
orario pomeridiano 14,00 – 18,00

dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno:
orario antimeridiano 8,00 – 13,30
orario pomeridiano 15,30 – 19,00

- e) L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione in deroga, di impartire eventuali prescrizioni e/o di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi.
- f) I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti ad osservare gli orari e gli adempimenti amministrativi previsti nei regolamenti comunali.

2. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

2.1 Fatti salvi i cantieri (edili, stradali ed assimilabili), sono da considerarsi attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione.

2.2 Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.

2.3 Le attività suddette non si possono effettuare in prossimità di ricettori sensibili quali, ad esempio, aree ospedaliere, case di riposo, luoghi di culto, scuole (durante le attività didattiche). Se poste in aree adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici salvo deroghe specifiche e motivate.

2.4 Le attività di cui al punto 2.1, svolte all'aperto, comportanti produzioni vocali o strumentali o che in genere provocano schiamazzi e/o rumori, non possono essere svolte tra le ore 23:00 e le ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00, salvo deroghe del Sindaco.

2.5 Le manifestazioni e le attività rumorose sono disciplinate all'Allegato 2 del Piano di Classificazione Acustica Comunale e dall'Ordinanza Sindacale n. 334 del 28.06.2012.

2.6 Le attività e manifestazioni rumorose a carattere temporaneo di cui al presente articolo devono chiedere una deroga al Sindaco per il superamento dei limiti sonori e/o degli orari imposti dalla normativa vigente. Il Sindaco ha la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga sia per quanto riguarda gli orari che per i limiti acustici, sempre entro i parametri concessi dalla normativa (nazionale, regionale e comunale) vigente.

2.7 Nell'atto autorizzativo in deroga, il Sindaco, qualora necessario, sentita l'ARTA, impone le prescrizioni e gli orari del caso in base anche agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo ove ha sede la manifestazione.

2.8 Nell'atto autorizzativo in deroga il Sindaco può imporre anche limiti a tutte o a singole sorgenti sonore in modo di limitare gli effetti con l'abitato.

2.9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le attività di allestimento o smantellamento propedeutiche o successive alle manifestazioni di cui al presente articolo.

ART. 31 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. *Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi:*

1.1 I titolari di autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari delle sale giochi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano insonorizzati in modo tale che le loro immissioni sonore rispettino i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'inquinamento acustico (Legge 447/95, DPCM 14/11/1997, DM 16/03/1998, DPCM 215/99, Legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i., Deliberazione R.A. n. 770/P del 14/11/2011), e, comunque, l'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti all'interno dei locali deve essere condotto con moderazione in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

1.2 L'attività di intrattenimento deve cessare entro le ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato: in tal caso, il sistema di insonorizzazione va attestato tramite perizia redatta da un tecnico competente in acustica. In ogni caso, dovrà essere rispettato quanto previsto al DPCM 215/99 e non dovrà essere arrecato disturbo oltre la normale tollerabilità.

1.3 L'attività di intrattenimento potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio qualora, avuto riguardo alla particolare ubicazione dell'esercizio stesso rispetto agli insediamenti

abitativi limitrofi, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.

1.4 Il gestore delle attività di intrattenimento dovrà inoltre attivarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio pubblico rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona, adottando tutti gli accorgimenti volti a garantire il normale andamento dell'attività sia all'interno dell'esercizio che nelle immediate vicinanze del locale.

2. Pubblici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di spazi pubblici :

2.1 Gli esercizi che effettuano od intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività rumorose complementari ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su spazi pubblici limitrofi a spazi abitativi devono garantire che le immissioni sonore in ambiente esterno e/o abitativo prodotte dall'esercizio dell'attività siano contenute entro i limiti di legge, anche mediante:

- a) valutazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico competente, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto (o dell'attività in esso svolta) con il contesto circostante;
- b) adozione di misure strutturali e gestionali per impedire che il rumore connesso all'attività (immissioni sonore da impianti di servizio, spostamento di arredi, maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti acustici previsti dalla vigente normativa;
- c) rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/97;

2.2 L'ufficio comunale competente ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui ai punti a) e c) del comma 2.1, nonché una relazione di impatto acustico "post-operam", a firma di un tecnico competente in acustica, sulle quali l'ufficio si esprime e si riserva di impartire eventuali prescrizioni.

2.3 Nel caso di lamentele dei cittadini, il dirigente dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico a cura dell'esercente, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa.

2.4 La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nelle relazioni di cui sopra o prescritti dall'Ufficio comunale competente.

2.5 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

3. Lavori di giardinaggio:

3.1 Le attrezzature (macchine e impianti) debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

3.2 Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose (come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'impiego di tali attrezzature per la manutenzione del verde pubblico da parte degli addetti è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

4 Lavori in luogo pubblico o aperto al pubblico con attività che comportano uso di macchinari rumorosi:

4.1 Tali lavori sono vietati dalle ore 19.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00.

5 Esercizi di mestieri, arti ed industrie rumorosi:

5.1 Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria rumorosa, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini nel rispetto delle normative in materia vigenti. Nei fabbricati residenziali è vietato installare attività che comportano l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi disagio a coloro che abitano nei locali sovra/sottostanti o vicini a quelli interessati da dette attività.

6 Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi:

6.1 Dette attività possono essere esercitate previo possesso della prescritta autorizzazione e/o concessione ad occupare il suolo pubblico, nel caso d'uso di attrezzature appoggiate al suolo, ed in osservanza delle prescrizioni in essa stabilite.

6.2 Dette attività sono vietate altresì dalle ore 23.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00.

6.3 È inoltre vietato sostare nello stesso ambito per oltre 30 minuti e suonare ed esibirsi nelle vicinanze di scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici pubblici.

6.4 Sono ammesse deroghe qualora l'attività sia svolta nell'ambito:

- a) di una manifestazione politica, religiosa, culturale, sportiva (salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione Comunale);
- b) di un intrattenimento o altra manifestazione tenuta con licenza di pubblica sicurezza che stabilisca - con espressa motivazione - orari diversi, comunque nel rispetto della specifica normativa sul rumore.

7 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, altri esercizi commerciali, artigianali, ecc.. :

7.1 In questi esercizi il volume degli apparecchi in funzione dovrà essere sempre moderato in modo che le emissioni sonore non arrechino disturbo.

8 Attività rumorosa di carico, scarico e trasporto di merci:

8.1 Le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno degli abitati devono sempre effettuarsi con la massima cautela, in modo particolare dalle ore 12.00 alle 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00, per non turbare la quiete pubblica.

8.2 Analogo comportamento deve essere adottato dagli addetti allo svuotamento dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti e dai privati, i commercianti, gli esercenti e gli artigiani che conferiscono rifiuti di ogni genere negli appositi contenitori predisposti per il loro recupero.

9 Saracinesche e serrande:

9.1 In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle 7.00, la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e serrande deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

9.2 Gli utilizzatori ed i proprietari dei locali chiusi da tali dispositivi hanno altresì l'obbligo di mantenerle in perfetto stato di efficienza, anche attuando periodiche manutenzioni al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

10 *Dispositivi acustici antifurto e simili:*

10.1 Salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

10.2 I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

10.3 Le disposizioni suddette si applicano anche ai dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti, e salvo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

11 *Pubblicità fonica:*

11.1 Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Comune.

11.2 È sempre vietata la pubblicità sonora in un raggio di 200 mt. da ricettori sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, luoghi di culto.

11.3 Nelle altre zone, la pubblicità fonica in forma fissa e/o itinerante è consentita nei giorni feriali con il seguente orario:

	<i>Diurno</i>	<i>Pomeridiano</i>
<i>Ora solare</i>	dalle ore 10.00 alle 13.00	dalle ore 16.00 alle 18.00
<i>Ora legale</i>	dalle ore 10.00 alle 13.00	dalle ore 18.00 alle 20.00

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone di classe I individuate nel piano di classificazione acustica comunale.

Su strade extraurbane, la pubblicità fonica è disciplinata dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

11.4 Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica.

11.5 In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

12 *Strumenti musicali:*

12.1 Chi nella propria abitazione, o in altri luoghi, fa uso di strumenti musicali - ad esclusione dei pubblici esercizi che sono regolamentati da normativa specifica - è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini oltre la normale tollerabilità.

12.2 È comunque vietato il loro uso dalle ore 19.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00.

13 *Aree esterne alle attività commerciali e esercizi pubblici:*

13.1 All'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi gli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, potranno essere fatti funzionare solo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00.

13.2 Il loro volume dovrà essere sempre tale da rispettare i limiti previsti dal DPCM 215/99.

13.3 Chi, all'interno o all'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi, fa uso di sorgenti sonore disturbanti è tenuto ad adottare ogni accorgimento affinché le immissioni sonore in ambiente esterno e/o abitativo rispettino quanto previsto dalla normativa acustica vigente.

13.4 I gestori dei locali sono giuridicamente responsabili degli schiamazzi e/o rumori prodotti dagli avventori, sia all'interno del locale che all'esterno, nelle immediate vicinanze dell'esercizio e sono, quindi, tenuti a verificare il corretto comportamento degli avventori e ad adottare tutte le iniziative idonee a prevenire e/o interrompere eventuali situazioni di disturbo durante l'orario di apertura e fino ad un'ora dopo la chiusura dell'esercizio. In caso di situazioni non gestibili direttamente sono tenuti a darne immediata comunicazione alle forze di polizia.

14 *Campi e piste da gioco nelle zone residenziali o adiacenti:*

14.1 L'attività agonistica o ricreativa di questi impianti non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

14.2 Il Sindaco, con provvedimento specifico, potrà imporre limitazioni di orario nello svolgimento degli eventi sportivi o ludici a tutela della quiete pubblica.

SEZIONE IV

TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

ART. 32 - OBBLIGHI DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Al fine di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente:

a) Tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all'interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi tra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l'obbligo di mantenere tali zone pulite e libere da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile;

b) Gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali, provinciali poste nel territorio comunale hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione infestante;

c) Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali, provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.

2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.

3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d'acqua, previste dalle specifiche normative in vigore.

TITOLO VI

IGIENE DELLE COSTRUZIONI

SEZIONE I

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA

ART. 33 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI

1. Nella costruzione di edifici su terreni soggetti alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle strutture sovrastanti.

2. Nelle aree edificabili soggette a esondazioni e allagamenti, come definiti dal vigente P.R.G. o altri strumenti urbanistici, l'edificazione è regolata dalle relative Norme Tecniche Attuative.

3. È vietata la costruzione di edifici su terreni che siano serviti quali ex aree cimiteriali o su quelli che siano serviti come stoccaggi permanenti di rifiuti o che risultino contaminati in concentrazioni superiori ai limiti di legge se non dopo risanamento accertato dai competenti organi di vigilanza ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti e secondo le prescrizioni e direttive tecniche, riferite al risanamento e bonifica di aree inquinate.

4. I terreni ineditati, all'interno del perimetro urbano, devono essere tenuti con decoro.

ART. 34 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

1. Ogni muro o sottofondazione dell'edificio deve essere isolato dal suolo mediante uno strato continuo impermeabile idrofugo o l'adozione di soluzioni tecniche atte allo scopo.

2. Nella protezione dei fabbricati dall'umidità provocata da esondazioni o affioramenti di acque telluriche superficiali dovranno essere adottate tecniche costruttive tali da evitare l'affioramento di umidità dalle fondamenta e dai muri soprastanti.

3. E' vietato l'uso di materiali inquinanti per la bonifica dei terreni.

ART. 35 - GRONDE E PLUVIALI

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili, di canali di gronda atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alle condutture di scarico.

2. Qualora non collegabili alla condotta stradale per le acque meteoriche le stesse possono essere recapitate e smaltite entro pozzi perdenti o mediante subirrigazione, separati dalle acque nere, posti a distanza regolamentare dai muri degli edifici, direttamente su fossati o sulla superficie di terreni liberi o recuperate in vasche di raccolta, opportunamente realizzate e protette, per il riuso a scopo irriguo.

3. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

ART. 36 - PARAPETTI - RINGHIERE - DAVANZALI

1. I parapetti di balconi, terrazze, scale ecc. devono essere realizzati con materiali che garantiscano i requisiti previsti dalle norme di sicurezza antisfondamento e devono avere una altezza minima, riferita al piano di calpestio, di 1,0 ml.

2. La distanza tra gli elementi delle ringhiere o feritoie non deve superare i 10 cm e non sono ammessi elementi architettonici orizzontali scalabili.

3. I parapetti posti in aree pubbliche dovranno avere una altezza minima di 1,10 m.

SEZIONE II

REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

ART. 37 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI

1. Gli odori ed i vapori prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati dai locali ad uso cucina per mezzo di idonee cappe collegate a canne di aspirazione opportunamente coibentate per tutta la loro lunghezza in modo che non si creino fenomeni di condensazione e munite di apparecchiature meccaniche di aspirazione forzata sia in forma singola che mediante torrini comuni in testa alla canna di esalazione.

ART. 38 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI

1. La collocazione degli apparecchi di climatizzazione, compresi i compressori dei sistemi di refrigerazione e altre attrezzature che possono essere fonte di rumore e/o calore, deve essere la migliore possibile in termini di distanze dagli edifici adiacenti e dalle finestre prospicienti le ventole di raffreddamento, tale che l'emissione sonora ed il flusso di aria calda di scambio non rechi disturbo. È comunque vietata l'installazione sui prospetti fronteggianti pubbliche vie.

2. Le prese d'aria degli impianti di climatizzazione devono essere posizionate, di norma, sulla copertura e a distanza tale da camini e altre fonti di emissione in modo da non interferire con la qualità e la purezza dell'aria utilizzata per il condizionamento.

3. Fuori dal luogo sopra indicato le prese d'aria dovranno essere posizionate ad una altezza di almeno 2,50 mt. dal suolo se all'interno di cortili e ad almeno 5,0 m se prospettanti verso spazi pubblici.

4. L'aria immessa dovrà essere opportunamente filtrata con filtri di classe adeguati alla zona di installazione.

5. Le unità esterne dei condizionatori devono essere poste, se non sistemate sulla copertura, ad almeno 6,00 mt. dai confini delle proprietà o dalle finestre delle abitazioni circostanti, se posti frontalmente a tali elementi (confini o finestre).

6. Particolare attenzione andrà posta nell'identificazione del posizionamento delle unità esterne degli impianti siti nelle zone A del P.R.G. per le quali vanno individuate collocazioni che ne riducano l'impatto visivo; in ogni caso è vietata la collocazione in posizione prospiciente spazi pubblici o ad uso pubblico.

ART. 39 - DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONO-ISOLANTI DELLE STRUTTURE

1. I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono garantire, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, un adeguato isolamento acustico dei rumori trasmessi per via aerea o per via solida quali: rumori di calpestio, rumori del traffico o di altra fonte esterna, rumori di impianti ed apparecchiature installate sui fabbricati quali condizionatori d'aria, centrali termiche tradizionali o a pompa di calore, ventilatori ecc.

2. Per tale materia si prescrive di fare riferimento al D.P.C.M. 05/12/97

SEZIONE III

ALLOGGI ANTIGIENICI

ART. 40 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

1. Un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso è dichiarato antigienico quando ricorrono uno o più delle seguenti condizioni e carenze igienico-sanitarie:

a) mancanza di servizi igienici all'interno della singola unità immobiliare;

b) presenza di umidità permanente non eliminabile mediante normali interventi di manutenzione e dovuta a capillarità e/o igroscopicità delle murature e delle fondazioni;

c) mancanza di aria e luce dovuta ad insufficiente altezza interna utile dei locali e dalla mancanza o insufficiente dimensione delle finestre nei locali abitabili;

d) cattiva difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura per infiltrazioni di acque piovane, presenza di finestre e serramenti obsoleti ed insufficienti per la protezione dagli agenti atmosferici;

e) pavimentazione sconnessa e non di facile pulizia;

- f) mancanza di acqua potabile e/o impianti di emungimento e distribuzione che non garantiscono una adeguata protezione igienica dall'inquinamento esterno;
- g) privo di impianto di riscaldamento atto a garantire in ogni locale la temperatura minima prevista per legge.

2. Un alloggio dichiarato antigienico e reso libero non può essere rioccupato se non dopo l'avvenuto risanamento igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle cause di antigienicità riscontrate.

3. La verifica della eliminazione delle cause che hanno determinato la dichiarazione di antigienicità è eseguita dagli organi sanitari preposti.

4. La dichiarazione di antigienicità è rilasciata anche ai fini del rilascio di certificazione per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di case popolari o su richiesta dei servizi sociali del Comune al fine della assegnazione temporanea di alloggi.

ART. 41 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

1. Un alloggio è dichiarato inabitabile quando ricorrano condizioni, sotto il profilo igienico-sanitario, di pericolo per la salute e l'incolumità degli abitanti, sentito il parere del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.L. e del tecnico comunale preposto, secondo le rispettive competenze, per i seguenti motivi:

- a) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, scantinato, rudere ecc.);
- b) insufficienti requisiti di superficie e di altezza interna utile dei locali;
- c) mancanza di servizi igienici;
- d) mancanza di acqua potabile;
- e) mancanza di idonei impianti di smaltimento acque luride.

2. Contestualmente alla dichiarazione di inabitabilità il Sindaco emette ordinanza di sgombero.

3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile ed i rapporti privatistici fra inquilini e proprietari, la dichiarazione di inabitabilità può essere richiesta dall'avente titolo ai soli fini fiscali.

SEZIONE IV

NORME IGIENICO - SANITARIE PER I CANTIERI

ART. 42 - LAVORI EDILI

1. Per l'esecuzione di opere murarie (demolizione di pareti, rimozione di piastrellature ecc.) all'interno delle singole unità immobiliari e nelle parti comuni degli edifici condominiali (oltre a tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente) il titolare dell'impresa o il concessionario delle opere dovrà segnalare ai condomini l'entità dei lavori da eseguire, le caratteristiche tecniche e di rumorosità dei macchinari impiegati per l'esecuzione delle opere previste, gli orari di messa in funzione di apparecchiature rumorose, l'inizio dell'esecuzione dei lavori ed i tempi previsti per la loro realizzazione, una dichiarazione dell'avvenuta informazione degli operai addetti degli obblighi di rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

2. Le notizie sopra indicate dovranno essere comunicate agli inquilini residenti con un preavviso di almeno 15 giorni mediante apposizione di cartello collocato in modo visibile.
3. È fatto comunque obbligo di esibire il cartello ai sensi del regolamento edilizio comunale.

SEZIONE V

SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI -SERVIZI ALL'INFANZIA

ART. 43 - SCUOLE PRIVATE

1. Per quanto attiene ai requisiti igienico sanitari e degli standard dei locali adibiti a scuole private di ogni ordine e grado si rimanda al disposto della normativa per le scuole di indirizzo pubblico.

ART. 44 - ASILI NIDO PRIVATI

1. Per quanto attiene l'autorizzazione all'apertura e alla certificazione dei requisiti igienico-sanitari e degli standards previsti per i locali adibiti ad asilo nido comunque denominati si rimanda ai disposti normativi nazionali e regionali in vigore.

2. I criteri e le modalità di accreditamento degli asili nido e di altre strutture di accoglienza quali asili nido condominiali ed aziendali, ecc., sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con atto specifico. In particolare, per i nidi condominiali, l'autorizzazione dell'assemblea condominiale è propedeutica all'autorizzazione comunale e all'eventuale accreditamento.

3. La presenza nelle strutture di cui ai commi precedenti di un locale ad uso cucina destinato alla preparazione e somministrazione di pasti, dovrà essere autorizzata dall'ASL; le strutture adotteranno un menù settimanale approvato dal servizio nutrizionale dell'ASL.

4. All'interno dei locali dovranno essere presenti ed esposti il regolamento del servizio ed un apposito registro delle presenze giornaliere, compilato al momento dell'accettazione del bambino, riportante l'età del bambino e l'orario di frequenza.

ART. 45 - LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI ED ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA)

1. Sono ammesse attività imprenditoriali gestite da soggetti del terzo settore di accoglienza e custodia di bambini ad ore perché svolte in locali con specifica destinazione d'uso e attrezzati secondo i criteri ed i parametri stabiliti per gli asili nido pubblici o da altra regolamentazione stabilita dal Comune che tiene conto dell'età dei bambini frequentanti e dei loro bisogni specifici.

2. Il periodo massimo continuativo diurno fornito dal servizio non potrà essere superiore alle 5 ore e non potrà essere sostitutivo degli asili nido e/o delle scuole materne pubbliche o private.

3. I servizi che accolgono bambini di età inferiore ai tre anni dovranno possedere i criteri di autorizzazione e accreditamento previsti dall'Amministrazione.

4. All'interno dei locali vi dovrà essere presente ed esposto il regolamento del servizio ed un apposito registro delle presenze giornaliera compilato al momento dell'accettazione del bambino nel quale venga indicato il nome, l'età, la data e l'orario di frequenza.

5. Non è ammessa l'attività di preparazione e somministrazione di pasti.

6. La presenza di un locale ad uso cucina per la preparazione e somministrazione di bevande fredde e calde o altri prodotti alimentari confezionati quali merendine ecc. dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

ART. 46 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

1. Non sarà permesso adibire ad uso della attività di "custodia bambini" abitazioni o locali di abitazione private considerate insalubri secondo i criteri previsti dal T.U.L.L.SS. e dalle normative contenute nel presente regolamento d'igiene comunale.

2. I locali e le pertinenze esterne dei fabbricati nei quali vengono custoditi i bambini dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia generale.

3. I gestori del servizio dovranno dichiarare in autocertificazione il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali, arredi e attrezzature poste sia all'interno dei locali che in pertinenze esterne e, in caso di appartamento inserito in condominio, disporre dell'approvazione dell'assemblea condominiale all'apertura del servizio.

4. Se presenti animali questi devono essere vaccinati e mantenuti privi di parassiti e posti in sicurezza durante il funzionamento del servizio di custodia dei bambini.

5. Per l'autorizzazione alla gestione del servizio è richiesta la disponibilità a permettere sopralluoghi da parte del personale dell'ASL e dell'Amministrazione Comunale per verificare l'esistenza o il permanere delle condizioni autocertificate.

ART. 47 - TRASPORTO DEI BAMBINI

1. Nell'ottica della prevenzione degli incidenti il trasporto di bambini affidati a terzi richiede lo stretto rispetto della normativa in materia che tiene conto della loro età.

2. La permanenza dei bambini sul mezzo di trasporto scolastico o sul mezzo di terzi autorizzati al trasporto dei bambini non potrà essere di norma superiore ai 45 minuti.

SEZIONE VI

STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE

ART. 48 - PISCINE PER USO PRIVATO

1. Nei condomini composti da più di quattro unità abitative gli impianti per il controllo dell'acqua di balneazione delle piscine ad uso privato dovranno garantire il rispetto dei parametri chimico-fisici e batteriologici previsti dai criteri di gestione fissati dalle normative regionali in vigore.

2. Per quanto riguarda gli scarichi delle acque di ricircolo e di pulizia dell'impianto valgono le norme previste dal D.to Leg. vo 152/2006 e dai regolamenti di fognatura comunali.

ART. 49 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO

1. Le palestre private ad uso pubblico nelle quali vengono svolte attività motorie e di informazione mirate alla divulgazione ed alla applicazione corretta delle attività ginniche finalizzate alla cultura del mantenimento del corpo, che non rientrino nella attività specifica o associata ad altre prestazioni dell'estetista, dovranno essere svolte da personale qualificato secondo le direttive ministeriali (ISEF o altro Istituto legalmente riconosciuto) ed in locali aventi le caratteristiche indicate dall'apposita normativa vigente.

ART. 50 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

1. Le palestre private ad uso pubblico dovranno disporre, in relazione alle possibilità di fruizione e al tipo di attività ginnica praticabile da parte di persone portatrici di handicap, di spogliatoi e servizi igienici conformi a quanto stabilito dal D.M. 236/1989 (superamento delle barriere architettoniche).

2. Restano ferme le altre norme contenute nel D.M. sopra indicato.

TITOLO VII

DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 51 - STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

1. L'amministrazione comunale riconosce come valore fondamentale il diritto all'informazione in materia ambientale allo scopo di garantire la partecipazione e la conoscenza della cittadinanza alle politiche ambientali ed allo stato dell'ambiente del suo territorio.

2. Il diritto all'informazione in materia ambientale viene garantito attraverso:

a) campagne di informazione attraverso i giornali locali;

b) la predisposizione di relazioni ambientali di settore;

c) la stesura annuale della Dichiarazione ambientale, documento previsto nella registrazione EMAS;

d) idonea informazione attraverso gli strumenti telematici ed informatici dell'Amministrazione come il sito istituzionale del Comune di Julianova.

ART. 52 - STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

1. il diritto alla partecipazione del singolo cittadino in attività e procedimenti in materia ambientale viene esercitato attraverso:

- a) la presentazione di istanze, petizioni e proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di tutela di interessi collettivi;
- b) l'esercizio del diritto di accesso agli atti;
- c) adesione agli strumenti di politiche partecipative eventualmente promossi dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII

SANZIONI

ART. 53 - SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale comunque applicabile, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3.
2. Alla violazione delle norme di cui al presente Regolamento consegue la sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della immediata eliminazione degli effetti e/o delle conseguenze della condotta illecita.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 54 - ONERI

1. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, sono devolute al Comune.
2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguiti accertamenti tecnici con analisi chimiche, fisiche o biologiche, gli oneri delle stesse, determinati in base ai tariffari vigenti, sono a carico del contravventore e devono essere devoluti all'organo esecutore delle analisi.

ART. 55 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento abroga le norme del precedente Regolamento Comunale di Igiene, nonché le disposizioni, provvedimenti o decretazioni sindacali incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute, fatte salve le norme di altri regolamenti speciali in materia.